

Dott. Sandro Guarnieri  
Dott. Marco Guarnieri  
Dott. Corrado Baldini

*A tutti i sigg.ri Clienti  
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati  
Dott.ssa Sara Redeghieri  
Dott. Paolo Caprari  
Dott.ssa Elisa Cattani  
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Reggio Emilia, lì 10/01/2018

## **CIRCOLARE N. 2/2018**

### **Approfondimento**

---

#### **Oggetto: Tasso di interesse legale – Aumento allo 0,3% dal 2018 - Effetti ai fini fiscali**

##### **1. AUMENTO ALLO 0,3% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE**

Con il DM 13.12.2017 il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato elevato dallo 0,1% allo 0,3% in ragione d'anno.

##### **2. DECORRENZA**

Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,3% si applica dall'1.1.2018.

##### **3. EFFETTI AI FINI FISCALI**

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

##### **3.1 RAVVEDIMENTO OPEROSO**

L'aumento del tasso di interesse legale comporta l'aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*, ed è quindi pari:

- al 2,5%, dall'1.1.2012 al 31.12.2013;

Sede legale  
Via Emilia all'Angelo n. 44/B  
42124 Reggio Emilia  
CF 01180810358  
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)  
[www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)

---

- all'1%, dall'1.1.2014 al 31.12.2014;
- allo 0,5%, dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- allo 0,2%, dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- allo 0,1%, dall'1.1.2017 al 31.12.2017
- allo 0,3% dall'1.1.2018 fino al giorno di versamento compreso.

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2017, che verrà effettuato il 10.2.2018, comporta l'applicazione del tasso legale:

- dello 0,1%, per il periodo 1.12.2017 - 31.12.2017;
- dello 0,3%, per il periodo 1.1.2018 - 10.2.2018.

### **3.2 RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE AD ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

L'aumento allo 0,3% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

- adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;
- acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

### **3.3 ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DELL'USUFRUTTO E DELLE RENDITE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE**

In seguito all'aumento del tasso di interesse legale dallo 0,1% allo 0,3%, il Ministero dell'Economia, con decreto 20/12/2017, ha emanato i nuovi

coefficienti per il calcolo dell'usufrutto, della nuda proprietà, dei diritti di uso e di abitazione e per la determinazione delle rendite vitalizie.

La nuova tabella dei coefficienti (che variano in base all'età) è la seguente:

<b>Eta' del beneficiario (anni compiuti)</b>	<b>Coefficiente</b>
da 0 a 20	317,50
da 21 a 30	300,00
da 31 a 40	282,50
da 41 a 45	265,00
da 46 a 50	247,50
da 51 a 53	230,00
da 54 a 56	212,50
da 57 a 60	195,00
da 61 a 63	177,50
da 64 a 66	160,00
da 67 a 69	142,50
da 70 a 72	125,00
da 73 a 75	107,50
da 76 a 78	90,00
da 79 a 82	72,50
da 83 a 86	55,00
da 87 a 92	37,50
da 93 a 99	20,00

Per determinare il valore dell'usufrutto concesso per l'intera vita di una persona e il complementare valore della nuda proprietà si può utilizzare la seguente tabella.

<b>Età del beneficiario (anni compiuti)</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Valore usufrutto %</b>	<b>Valore nuda proprietà %</b>
da 0 a 20	317,50	95,25	4,75
da 21 a 30	300,00	90,00	10,00
da 31 a 40	282,50	84,75	15,25

da 41 a 45	265,00	79,50	20,50
da 46 a 50	247,50	74,25	25,25
da 51 a 53	230,00	69,00	31,00
da 54 a 56	212,50	63,75	36,25
da 57 a 60	195,00	58,50	41,50
da 61 a 63	177,50	53,25	46,75
da 64 a 66	160,00	48,00	52,00
da 67 a 69	142,50	42,75	57,25
da 70 a 72	125,00	37,50	62,50
da 73 a 75	107,50	32,25	67,75
da 76 a 78	90,00	27,00	73,00
da 79 a 82	72,50	21,75	78,25
da 83 a 86	55,00	16,50	83,50
da 87 a 92	37,50	11,25	88,75
da 93 a 99	20,00	06,00	94,00

La percentuale per calcolare l'usufrutto è stata ottenuta moltiplicando il coefficiente per il tasso di interesse dello 0,3%, mentre la percentuale relativa alla nuda proprietà è stata ottenuta per differenza fra 100 e la percentuale di usufrutto. Così, per esempio, la piena proprietà di un soggetto di età compresa fra 31 e 40 anni (coefficiente 282,50) può essere frazionata in un diritto di usufrutto pari all'84,75% ( $282,50 \times 0,3\%$ ) di essa e in un diritto di nuda proprietà pari al 15,25% ( $100 - 84,75$ ).

Quindi, se la piena proprietà di un immobile vale 500.000 euro, il diritto di usufrutto di un soggetto di 34 anni avrà un valore di 423.750 euro ( $500.000 \times 84,75\%$ ), mentre la nuda proprietà varrà 76.250 euro ( $500.000 - 423.750$ ; oppure  $500.000 \times 15,25\%$ ).

#### **Decorrenza**

I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dall'1.1.2018.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.